

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica
Servizio 3

“Vigilanza e Controllo degli Enti Locali
– Ufficio Ispettivo”

Responsabile del Servizio: Dr. ssa Margherita Rizza

Prot. nr. 1811 del 30.01.2012

CIRCOLARE n. 1

30 GEN 2012

OGGETTO: Circolare sugli obblighi di pubblicazione degli atti sui siti web degli enti locali.

E MAIL – non seguirà originale

Ai Presidenti delle Province Regionali della
Sicilia

Ai Sindaci della Sicilia

Ai Presidenti delle Unioni dei Comuni della
Sicilia

Ai Presidenti dei Consorzi di Comuni della
Sicilia

LORO SEDI

e, p.c.

Ai Segretari provinciali e comunali

Al fine di garantire l'uniformità e la completezza dei contenuti oggetto di pubblicazione sui siti web degli enti locali, nonché per assicurare una corretta implementazione dei siti stessi, si dirama la circolare, alla presente allegata, con cui si richiamano i principali adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.

1. Premessa

Il principio di trasparenza dell'azione amministrativa rappresenta per la Pubblica Amministrazione una fondamentale regola cui conformare il proprio agire.

Il principio viene codificato a livello normativo con la novella n. 15/2005 che introduce, all'art. 1 della legge 241/90, la trasparenza tra i criteri cui è informata l'attività amministrativa.

Nei recenti provvedimenti legislativi di riforma della pubblica amministrazione, il predetto principio viene ulteriormente rafforzato. In particolare, l'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009 definisce la trasparenza *“come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità”*.

La pubblicità degli atti attraverso i siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche costituisce, quindi, uno degli strumenti principali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa. La pubblicità sul web è una forma di comunicazione della P.A. che assicura il diritto dei cittadini ad essere informati in ordine alle attività realizzate dalle istituzioni e che consente loro di partecipare alla vita pubblica e di verificare con modalità dirette ed immediate la qualità dei servizi offerti.

2. La normativa sui siti web delle pubbliche amministrazioni

La normativa che prescrive obblighi di pubblicazione di atti sui siti web delle amministrazioni è contenuta in diversi testi legislativi.

Tra essi si richiama, in primo luogo, il d.lgs n.82/2005 e s.m.i., c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

I principi che il CAD pone a base dell'implementazione dei siti web delle pubbliche amministrazioni sono quelli dell'accessibilità, della reperibilità, anche da parte delle persone disabili, della completezza dell'informazione e della chiarezza del linguaggio.

Al Capo V del CAD gli artt. 53 e 54 disciplinano rispettivamente le caratteristiche e i contenuti dei siti web delle pubbliche amministrazioni.

L'art.53, comma 1, del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i., stabilisce che i siti istituzionali realizzati dalle Amministrazioni Pubbliche *“rispettino i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza dell'informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità”*.

Con riferimento al concetto di **“accessibilità”** si rileva che esso era stato esplicitato dall'art. 2 della legge n. 4/2004 come *“la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa della loro disabilità necessitano di tecnologie assistite o configurazioni particolari”*. Il successivo art. 4 della citata legge 4/2004, al comma 2, prevede la sanzione della nullità relativamente ai contratti stipulati dalle Amministrazioni *“per la realizzazione e la modifica dei siti Internet quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità”*; ed ancora, l'art. 9 fa discendere dall'inosservanza delle disposizioni richiamate ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Il concetto di **“usabilità”**, anch'esso indicato dall'art 53 del CAD, implica che le informazioni da pubblicare sul web siano rese in uno stile di scrittura chiaro e in un linguaggio comune, evitando l'uso di formule commerciali.

Relativamente ai contenuti dei siti web, il Codice dell'Amministrazione Digitale, agli articoli da 54 a 57, ha recepito il modello statunitense della diffusione e dell'accessibilità delle informazioni (c.d. *“dissemination”*) indicando i contenuti minimi dei siti delle Pubbliche Amministrazioni.

La fruizione in rete di tali dati deve essere gratuita e senza necessità di autenticazione.



2

Più in particolare, l'art.54 del Codice dell'Amministrazione prevede che *"I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:*

- a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento ;*
- b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 24 ;*
- c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 24 ;*
- d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;*
- e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 ;*
- f) l'elenco di tutti i bandi di gara;*
- g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima;*
- g-bis) i bandi di concorso".*

Ulteriori obblighi di pubblicazione di atti sui siti web delle pubbliche amministrazioni si rinvencono in talune disposizioni normative contenute nelle leggi finanziarie per il 2007, 2008 e 2009.

L'art.1, comma 593 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) ha previsto, per esempio, la pubblicità delle retribuzioni per i dirigenti e i titolari di incarichi pubblici tramite i siti web delle amministrazioni; l'art.3, comma 54 della legge 244/2007 (finanziaria 2008) ha modificato l'art. 1, comma 127 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, facendo discendere una responsabilità erariale e disciplinare in capo al dirigente che ha omesso la pubblicazione degli incarichi sul sito web dell'amministrazione e dei relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso erogato; il comma 233 dell'art.2 del decreto legge 112/2008, convertito nella legge 133/2008 ha collegato l'ammissibilità del ricorso alle procedure semplificate di cessione di immobili da parte dell'Agenzia del Demanio alla pubblicazione degli avvisi e dei relativi atti nel sito web dell'amministrazione.

Recentemente, l'eccessiva proliferazione dei siti web delle pubbliche amministrazioni ha indotto il Ministero per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione ad emanare la **Direttiva del 26 novembre 2009, n.8** "per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi resi e delle informazioni on line al cittadino". La predetta Direttiva ha previsto che le Amministrazioni effettuino una ricognizione dei siti attivi in modo da procedere alla individuazione di quelli inutili, "da disattivare", e di quelli da mantenere attraverso l'iscrizione al dominio "gov.it" che costituisce, pertanto, l'unico punto di riconoscibilità, usabilità e accessibilità dei siti delle pubbliche amministrazioni. Per i siti registrati con il dominio "gov.it", le Pubbliche Amministrazioni devono individuare un responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti, i cui dati identificativi, completi di indirizzo e-mail, devono essere presenti in una pagina dedicata del sito, raggiungibile all'indirizzo <http://www.nomesito.gov.it/responsabile> e presente nel menu di coda del sito stesso.

L'art.4 della direttiva n.8/2009 prevede che, per accrescere la qualità dei siti pubblici, il Ministero provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento annuale di un documento denominato "**Linee Guida per i siti Web delle P.A.**" rivolto a tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, nel rispetto della loro autonomia



organizzativa e del riparto di competenze previsto dall'art.117 della Costituzione. La prima versione di tale documento, pubblicata il 26 luglio 2010 sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione (<http://www.innovazionepa.gov.it>), è stata aggiornata nel 2011. Coerentemente al dettato della Direttiva n.8/2009, le Linee Guida sono corredate da Vademecum di approfondimento che verranno progressivamente aggiornati.

Le Linee Guida individuano due tipi di siti della P.A.:

- Siti istituzionali che si pongono come obiettivo prioritario quello di presentare una istituzione pubblica (Ministero, Regione, Provincia, Comune, ecc) descrivendone l'organizzazione, i compiti, i servizi riguardanti gli atti e i provvedimenti di competenza, ecc.;
- Siti tematici che vengono realizzati anche in collaborazione tra più amministrazioni, con una specifica finalità (es: la presentazione di un progetto, la presentazione di un evento, l'erogazione di un servizio, ecc.).

Le Linee Guida oltre ad effettuare una ricognizione dei contenuti minimi che le Amministrazioni devono inserire nei propri siti istituzionali, contengono una Tabella che schematizza i predetti contenuti, collegandoli alle norme di riferimento.

(Uno stralcio di detta Tabella, integrato dalle disposizioni contenute nella normativa regionale in materia, viene riportato in calce alla presente).

I contenuti minimi dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 54 del CAD sopra richiamato, elencati nell'Appendice A1 delle Linee Guida, sono i seguenti:

1. Organigramma della P.A.
2. Trasparenza, valutazione e merito
3. Procedimenti Amministrativi
4. Casella di posta elettronica e posta elettronica certificata
5. Pubblicazione e messaggi di informazione e di comunicazione
6. Bandi di gara e concorsi
7. Servizi disponibili on line e servizi di futura pubblicazione
8. Pubblicità legale

3. Organigramma della PA

In ossequio al citato disposto dell'art. 54 del CAD, le Amministrazioni Pubbliche devono presentare la propria organizzazione agli utenti e tale adempimento, come si legge nelle Linee Guida, rappresenta un obiettivo primario.

In tale documento si specifica che occorre procedere " *alla descrizione delle funzioni, dei compiti e dei rapporti gerarchici esistenti all'interno dell'Amministrazione*" (Omissis) " *L'organigramma deve contenere:*

- *l'articolazione e le attribuzioni, anche in termini di procedimenti amministrativi di competenza, dei singoli uffici di livello dirigenziale generale e non;*
- *i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;*
- *il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività svolta;*
- *per ogni dirigente responsabile di un ufficio:*
 - *riferimenti telefonici;*
 - *riferimenti posta elettronica;*
 - *riferimenti posta elettronica certificata.*

Le informazioni, costantemente aggiornate, devono corrispondere a quanto indicato nell'atto normativo che regola l'organizzazione della pubblica amministrazione: il Decreto del



Presidente della Repubblica per i Ministeri; la Delibera del Comitato Direttivo per le Agenzie; il Regolamento Interno per le Authority; ecc.

Le informazioni relative all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP), reso obbligatorio dalla Legge 150/2000, anche se presenti all'interno dell'organigramma devono essere direttamente raggiungibili dalla testata o dalla home page indirizzate dall'etichetta "URP" o "Ufficio Relazioni con il Pubblico".

Inoltre, come già precisato, le amministrazioni devono individuare per ogni sito web il responsabile del procedimento di pubblicazione delle informazioni e indicarne il nominativo e l'indirizzo di posta elettronica.

4. Trasparenza, valutazione e merito

L'art. 11, comma 8, del D.Lgs n.150/2009 prevede che ogni amministrazione istituisce nell'ambito del proprio sito istituzionale un'apposita sezione "*di facile accesso e consultazione*" denominata "Trasparenza, valutazione e merito" ove pubblicare:

- il programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
- il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'art.10;
- l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
- l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;
- i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'art.14;
- i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;
- le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
- i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;
- gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

Nella medesima sezione, ai sensi dell'art. 21 della legge 18 giugno 2009 n. 69, occorre pubblicare i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.


Ai sensi dell'art.23, comma 2, della medesima legge 69/2009, le Amministrazioni Pubbliche inoltre individuano e divulgano attraverso il proprio sito telematico istituzionale "*le buone prassi esistenti al proprio interno*". L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale.

Al fine di migliorare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, è infine previsto, al comma 5, del citato art. 23 che "*a decorrere dal 1° gennaio 2009, ogni pubblica amministrazione determina e pubblica, con cadenza annuale nel proprio sito internet o con altre forme idonee:*

- *un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato << indicatore di tempestività dei pagamenti >>;*
- *i tempi medi di definizione dei procedimenti di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente*".

Sempre in questa Sezione devono essere pubblicati:

- il codice disciplinare (art.55, comma 2, del D.Lgs n.165/2001);
- i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo, le informazioni sui costi della contrattazione integrativa, il modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione



integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici e gli esiti della valutazione. (art.55, comma 4, D.Lgs n.150/2009).

5. Procedimenti amministrativi

Come si legge nelle Linee Guida *“La Legge 7 agosto 1990 n. 241, definisce i principi generali dell’attività amministrativa ed indirizza le attività preordinate:*

- *alla conclusione del procedimento (art. 2);*
- *alla definizione dell’unità organizzativa responsabile del procedimento (art. 4);*
- *all’individuazione del responsabile del procedimento (art. 5).*

In coerenza con quanto previsto dal citato art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” (CAD), i siti istituzionali devono contenere l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Amministrazione titolare del sito e per ciascuno indicare:

- *l’ufficio dirigenziale non generale cui compete il procedimento ed il relativo responsabile;*
- *il termine per la conclusione del procedimento;*
- *l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell’adozione del provvedimento finale;*
- *le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti.*

Il servizio di consultazione dell’elenco dei procedimenti dovrà essere raggiungibile dalla home page del sito, in posizione ben evidente, e correlata alle sezioni informative sui procedimenti ed a quelle di distribuzione della modulistica e servizi on line.”

Ai sensi dell’art.57 del Codice dell’Amministrazione Digitale, le Amministrazioni Pubbliche hanno altresì l’obbligo di “definire e rendere disponibili per via telematica l’elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

6. Caselle di posta elettronica e posta elettronica certificata

Sui siti istituzionali deve essere pubblicato l’elenco delle caselle di posta elettronica attive specificando, per ciascuna casella:


- nome e cognome del dipendente destinatario o titolo dell’ufficio destinatario o descrizione della funzione cui la casella è riservata;
- se si tratta di casella di posta elettronica certificata.

Ai sensi del comma 2-ter, dell’articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”, le amministrazioni pubbliche sono inoltre tenute a pubblicare nel loro sito istituzionale di servizio, un indirizzo di posta elettronica certificata al quale il cittadino possa indirizzare, ai sensi dello stesso codice, qualsiasi richiesta.

Tale indirizzo deve essere costantemente disponibile all’interno della testata ovvero collocato in posizione privilegiata per visibilità della *home page* del sito.

7. Pubblicazioni e messaggi di informazione e di comunicazione

Ai sensi dell’art. 26 della legge 7 agosto 1990 n. 241, i siti istituzionali devono pubblicare, come disposto dall’articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle singole Amministrazioni, *“le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi,*



6

- *le attività dell'istituzione ed il suo funzionamento,*
- *l'accesso ai servizi pubblici erogati;*
- *la conoscenza su temi di rilevante interesse pubblico e sociale di competenza;*
- *i processi interni di semplificazione delle proprie procedure e di modernizzazione dei propri apparati;*
- *la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi di competenza;*
internazionale

8. Bandi di gara e di concorso

Nei siti istituzionali occorre dare ampia diffusione ai bandi di gara e di concorso favorendo in tal modo la più ampia partecipazione.

L'obbligo alla pubblicazione dei bandi di gara e di concorso è stabilito dal già citato art. 54, comma 1, del CAD.

Il servizio di consultazione dei bandi di gara deve essere distinto dal servizio di consultazione dei concorsi.

Per ciascun bando di gara devono essere pubblicati i seguenti contenuti:

- breve testo esplicativo;
- tipologia del bando (assegnazione di contributi, finanziamento di progetti, acquisizione di forniture, ecc.);
- ufficio di riferimento;
- link al testo del bando;
- data di pubblicazione;
- data di scadenza;
- avvisi (es. proroga dei termini);
- esito.

Per ciascun concorso devono essere pubblicati i seguenti contenuti:

- breve testo esplicativo;
- tipologia del concorso (concorso, concorso interno, selezione, ecc.);
- link al testo del bando;
- data di pubblicazione;
- data di scadenza;
- avvisi (es. proroga dei termini, nomina della commissione, elenco ammessi, ecc.);
- calendari (es. data degli scritti, data degli orali, ecc.);
- esito.

9. Servizi disponibili on line e servizi di futura pubblicazione

Le Amministrazioni devono definire tra gli obiettivi prioritari quello di rendere disponibili all'utenza servizi fruibili on - line .

L'obbligo alla pubblicazione sui siti istituzionali dell'elenco dei servizi on line già disponibili e dei servizi di futura attivazione è stabilito dal citato articolo 54, comma 1, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale".



Nelle Linee Guida viene suggerito di classificare i servizi sulla base della tipologia di utenza cui sono destinati e, con particolare riferimento agli enti locali si evidenzia che, in considerazione dei compiti di tipo trasversale rispetto ai servizi erogati, *“ può essere utile una ulteriore classificazione dei servizi per finalità ”* (ambiente e territorio; beni culturali e turismo; casa e assetto urbanistico; giustizia; istruzione e formazione; lavoro; servizi anagrafici, autorizzazioni, certificazioni; servizi previdenziali e assistenziali; tasse; tutela della salute; ricerca e innovazione; sicurezza).

10. Pubblicità legale

Come è noto, la pubblicità legale si identifica nelle molteplici modalità tramite le quali, in ossequio a precisi obblighi normativi, le pubbliche amministrazioni o i soggetti di cui essa si avvale, rendono facilmente conoscibili determinati fatti e atti giuridici, dando agli interessati la possibilità oggettiva di venirne a conoscenza, così da assicurare la certezza dei rapporti giuridici.

Uno dei principali strumenti di pubblicità legale è l'albo pretorio, ovvero lo spazio dove per legge devono essere pubblicati gli atti, come condizione necessaria per acquisire efficacia e, quindi, produrre gli effetti previsti.

La legge 18 giugno 2009, n.69, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti informatici, ha sancito all'art.32, comma 1, che *“ dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati ”*. Il successivo comma 5 dello stesso art.32 (come modificato dall'art.2 del D.L. 30 dicembre 2009, n.194 – c.d. Decreto Mille proroghe - convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25) ha sancito che *“ a decorrere dal 1 gennaio 2011 ... le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale ”*.

La norma in esame segna il passaggio da un regime pubblicitario degli atti mediante affissione presso un luogo fisico (l'albo pretorio) ad una pubblicazione su uno spazio virtuale (il sito web dell'amministrazione), accessibile a tutti attraverso un collegamento telematico.

Le regole che informano il funzionamento dell'Albo pretorio *on line* non cambiano, muta solo lo strumento di riferimento rappresentato da un'apposita sezione nel sito web dell'amministrazione.

Nell'Albo pretorio *on line* confluisce tutta la documentazione prodotta dall'ente come le delibere, i provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi, gli atti amministrativi aventi carattere generale, le determinazioni dirigenziali, le pubblicazioni matrimoniali, gli avvisi elettorali, le varianti al piano regolatore, l'elenco degli abusi edilizi, le ordinanze e gli avvisi provenienti dagli uffici comunali, gli atti insoluti o non notificati, le istanze di cambio nome, l'elenco degli oggetti smarriti, il bollettino delle lotterie nazionali, gli avvisi di vendite all'asta, le licenze commerciali, i bandi di concorso, le gare d'appalto, gli avvisi di disponibilità di alloggi in affitto, gli atti vari su richiesta di altri enti e, comunque, gli altri atti per i quali la legge prescrive la pubblicazione nell'Albo pretorio.

Il comma 2 dell'art. 32 citato stabilisce che le amministrazioni pubblicano gli atti e i provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica e i bilanci sia con le modalità previste dalla vigente legislazione, sia mediante inserimento nei propri siti telematici. Solo a far data dal 1 gennaio 2013 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno più effetto di pubblicità legale.

Come precisato nelle già citate Linee Guida *“ I siti istituzionali di servizio debbono prevedere una sezione dedicata alla pubblicità legale all'interno della quale debbono essere pubblicati, organizzati per tipologia, gli atti di competenza soggetti a pubblicità legale ”*.

Il servizio di consultazione della pubblicità legale deve essere raggiungibile dalla home page del sito e deve essere chiaramente indirizzato da un'etichetta esplicitiva del tipo *“ Pubblicità legale ”* ovvero, per gli enti territoriali, *“ Albo pretorio ”* o *“ Albo pretorio on line ”*.



11. La normativa della Regione Siciliana sui siti web delle Amministrazioni Pubbliche

Uno dei primi interventi legislativi regionali è offerto dalla l.r. 16 dicembre 2008, n.22, che all'art. 18 ha stabilito che le amministrazioni comunali e provinciali - ferme restando le disposizioni a tutela della privacy - provvedano a pubblicare nei propri siti web, per estratto, ovvero nei contenuti essenziali, come precisato anche dalla giurisprudenza amministrativa (Cfr. TARS Palermo, sent. N. 759/2011) tutti gli atti deliberativi adottati dalla Giunta e dal Consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali, a fini di pubblicità notizia. Si precisa al riguardo che il contenuto essenziale dell'atto è costituito non soltanto dai riferimenti numerici, cronologici e dall'oggetto, ma anche dalla sua parte dispositiva.

Il comma 2 bis del medesimo articolo ha sanzionato l'inosservanza della norma con la "sospensione dei trasferimenti a valere sul fondo delle Autonomie Locali fino a quando l'ente non abbia provveduto".

Più recentemente, con la l. r. 5 aprile 2011, n. 5, recante "*Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale*" l'ordinamento giuridico regionale si è adeguato alla novità introdotte in ambito statale in materia di trasparenza, efficienza e pubblicità degli atti.

La normativa adottata si pone in armonia con i dettami contenuti nell'art.72 della legge 69/2009 che prevede l'adeguamento della legislazione delle Regioni a Statuto Speciale alle disposizioni in essa contenute.

L'art.12 della l.r. 5/2011 ha conferito l'effetto di pubblicità legale alla pubblicazione di atti e provvedimenti sui siti informatici dei soggetti di cui all'art.1 della legge regionale n.10/1991 (ovvero tutti gli enti pubblici operanti all'interno della Regione siciliana incluse le società a partecipazione pubblica regionale), ed ha recepito le disposizioni contenute negli artt. 21, 23 e 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69.

L'articolo 12 della L.R. 5/2011 ha, inoltre previsto, ai fini dell'attuazione del principio di trasparenza della pubblica amministrazione, "*la diffusione, anche attraverso la pubblicazione sui siti informatici, dei dati relativi "al bilancio, alla spesa per il personale, ai curricula dei soggetti esterni con incarichi di consulenza"*.

Sui siti degli enti di cui all'art.1 della L.R.10/1991 devono inoltre essere diffusi i moduli e i formulari necessari per la presentazione di istanze da parte dei cittadini, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, nonché l'elenco della documentazione da presentare o trasmettere insieme all'istanza.

Si precisa inoltre che il presente art. 12 è stato oggetto di apposita circolare applicativa (n.2/gab del 4.7.2011) dell'Assessore per le Autonomie Locali e per la Funzione Pubblica, pubblicata sul sito ufficiale della Regione siciliana (<http://pti.regione.sicilia.it>), alla voce "semplificazione e trasparenza amministrativa".

12. Mancato rispetto delle norme e sanzioni

Da quanto sopra complessivamente rappresentato emerge l'importanza ed il carattere innovativo delle riforme in materia di trasparenza ed efficacia adottate dal legislatore statale e regionale, di cui l'utilizzo dei sistemi informatici per la pubblicazione degli atti costituisce un rilevante profilo attuativo. **Pertanto le amministrazioni destinatarie del presente atto di indirizzo applicativo sono tenute alla loro stretta osservanza.**



Ferme restando le specifiche sanzioni previste dalle singole norme, si rammenta che, la mancata pubblicazione dei "contenuti minimi dei siti istituzionali", configura una responsabilità amministrativa e disciplinare ed assume rilevanza ai fini della valutazione della performance organizzativa ed individuale di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs n.150/2009 di attuazione della legge n.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico .

Per quanto sopra esposto, si invitano gli enti in indirizzo all'osservanza delle disposizioni normative richiamate.



L'Assessore

Dott.ssa Caterina Chinnici

C. Chinnici

**STRALCIO TABELLA EX LINEE GUIDA PER I SITI WEB INTEGRATA DALLE
DISPOSIZIONI DELLA REGIONE SICILIANA IN MATERIA**

CONTENUTO MINIMO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	VINCOLI
Le informazioni relative all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP)	Legge n. 150/2000	Direttamente raggiungibili dalla testata o dalla home page; inindirizzate dall'etichetta "URP" o "Ufficio Relazioni con il Pubblico"
Indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del CAD, con l'indicazione al pubblico dei tempi di risposta	art. 54 comma 2-ter del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"	costantemente disponibile all'interno della testata ovvero collocato in posizione privilegiata per visibilità della home page del sito.
Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione	Decreto legislativo n. 150/2009 Delibera CiVIT n. 105/2010 (par. 4.1.2, Indicazioni relative alla pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità)	All'interno della Sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito", raggiungibile da un link, chiaramente identificabile dall'etichetta "Trasparenza, valutazione e merito", posto nell'homepage del sito istituzionale.
Il Piano e la Relazione sulle performance	Decreto legislativo n. 150/2009	All'interno della Sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito", raggiungibile da un link, chiaramente identificabile dall'etichetta "Trasparenza, valutazione e merito", posto nell'homepage del sito istituzionale.
L'organigramma e l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta	art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"	All'interno della Sottosezione denominata "Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito" elemento chiaramente indirizzato da un'etichetta esplicativa; informazioni costantemente aggiornate e corrispondenti a quanto indicato nell'atto

		normativo che regola l'organizzazione della amministrazione.
L'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, i termini e le scadenze per la conclusione di ciascun procedimento	art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"	All'interno della Sottosezione denominata "Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito" correlato alle sezioni informative sui procedimenti ed a quelle di distribuzione della modulistica e servizi on line. Al fine di semplificare l'accesso da parte dei cittadini, l'amministrazione deve inserire un link denominato "come fare per" a partire dalla home page del sito, che indirizza a questi contenuti ed a quelli loro correlati
Il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"	All'interno della Sottosezione denominata "Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito" correlato alle sezioni informative sui procedimenti. Al fine di semplificare l'accesso da parte dei cittadini, l'amministrazione deve inserire un link denominato "come fare per" a partire dalla home page del sito, che indirizza a questi contenuti
Le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"	All'interno della Sottosezione denominata "Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito" correlato alle sezioni informative sui procedimenti.
L'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i	Art 57 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" e	All'interno della Sottosezione denominata "Dati informativi sull'organizzazione e i

<p>formulari validi, gli atti e i documenti anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà</p>	<p>art. 6 del Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70</p>	<p>procedimenti", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito" indirizzata dalla etichetta "Modulistica". correlata alla sezione relativa ai procedimenti</p>
<p>L'elenco dei regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché dei provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, completi dell'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi</p>	<p>art. 6 del Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70</p>	<p>All'interno della Sottosezione denominata "Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito" indirizzata dalla etichetta "Modulistica". correlata alla sezione relativa ai procedimenti</p>
<p>L'elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive</p>	<p>art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"</p>	<p>All'interno della Sottosezione denominata "Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito" associate al nome e cognome del dipendente destinatario o titolo dell'ufficio destinatario o descrizione della funzione cui la casella è riservata</p>
<p>L'elenco delle caselle di posta elettronica certificata</p>	<p>art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"</p>	<p>All'interno della Sottosezione denominata "Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito".</p>
<p>Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati</p>	<p>Decreto legislativo n. 150/2009</p>	<p>All'interno della Sottosezione denominata "Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito".</p>
<p>Carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il</p>	<p>Delibera CiVIT 105/2010</p>	<p>All'interno della Sottosezione denominata "Dati informativi sull'organizzazione e i</p>

soggetto erogatore del servizio.		procedimenti", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito".
I nominativi e i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo	Decreto legislativo 150/2009	All'interno della Sottosezione denominata "Dati relativi al Personale", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito".
Le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato	Decreto legislativo n. 150/2009	All'interno della Sottosezione denominata "Dati relativi al Personale", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito"
I curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo	Decreto legislativo n. 150/2009	All'interno della Sottosezione denominata "Dati relativi al Personale", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito"
I nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance	Decreto legislativo n. 150/2009	All'interno della Sottosezione denominata "Dati relativi al Personale", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito"
I tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Legge 18 giugno 2009 n. 69	All'interno della Sottosezione denominata "Dati relativi al Personale", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito".
Le retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale di segretari provinciali e comunali	Legge 18 giugno 2009 n. 69	All'interno della Sottosezione denominata "Dati relativi al Personale", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito"
L'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Decreto legislativo n. 150/2009	All'interno della Sottosezione denominata "Dati relativi al Personale", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito".
L'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti, sia per i dipendenti	Decreto legislativo n. 150/2009	All'interno della Sottosezione denominata "Dati relativi al Personale", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito".
Il codice disciplinare	art. 55, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001,	All'interno della Sottosezione denominata "Dati relativi al

	n°165 così come modificato dall'art. 68, comma 2 del Decreto legislativo n. 150/2009	Personale", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito
Il ruolo dei dirigenti	art.1, comma 7 del DPR 23 aprile 2004, n° 108	All'interno della Sottosezione denominata "Dati relativi al Personale", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito
La contrattazione nazionale	art 47, comma 8 del Decreto legislativo n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 59 del Decreto legislativo n. 150/2009	All'interno della Sottosezione denominata "Dati relativi al Personale", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito
Le richieste di autorizzazione a bandire concorsi	art 3 Circolare PCM-DFP 11786 - 22/02/2011	All'interno della Sottosezione denominata "Dati relativi al Personale", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito
Le richieste di autorizzazione ad assumere	art 3 Circolare PCM-DFP 11786 - 22/02/2011	All'interno della Sottosezione denominata "Dati relativi al Personale", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito
Le domande di rimodulazione del fabbisogno	art 3 Circolare PCM-DFP 11786 22/02/2011	All'interno della Sottosezione denominata "Dati relativi al Personale", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito
Gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati	Decreto legislativo n. 150/2009	All'interno della Sottosezione denominata "Dati relativi a incarichi e consulenze", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito"
La contabilizzazione dei costi dei servizi erogati agli utenti finali e intermedi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento	Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279	All'interno della Sottosezione denominata "Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito"/td>
I contratti integrativi	art. 40 bis, comma 4 del Decreto legislativo n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 55 del Decreto legislativo n. 150/2009	All'interno della Sottosezione denominata "Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito"

Dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione nonché dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni.	Delibera CiVIT n. 105/2010 art. 8, Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"	All'interno della Sottosezione denominata "Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito"
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti), nonché tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Legge n. 69/2009; Art.12 L.R.5/2011	All'interno della Sottosezione denominata "Dati sulla gestione dei pagamenti", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito"
Buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico	Legge n. 69/2009; Art.12 L.R.5/2011	All'interno della Sottosezione denominata "Dati relativi alle buone prassi", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito"
Istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica	D.P.R. n. 118 del 2000	All'interno della Sottosezione denominata "Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito"
Le pubblicazioni, i messaggi di informazione e di comunicazione	art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"	
I bandi di concorso (testo integrale)	art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"	raggiungibili dalla home page del sito; indirizzato dalla etichetta "Concorsi".
L'elenco dei bandi di gara	art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"	raggiungibile dalla home page del sito; indirizzato dalla etichetta "Bandi di gara".
I bilanci	art. 32 della Legge n. 69/2009 Art.12 L.R.5/2011	raggiungibile dalla home page del sito; indirizzata dalla etichetta "Bilanci"

	DPCM del 26 aprile 2011 relativo alla pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci adottato ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 2009	
La pubblicità legale	art. 32 della Legge n. 69/2009 Art.12 L.R.5/2011	raggiungibile dalla home page del sito; indirizzata dalla etichetta "Pubblicità legale" ovvero, per gli enti territoriali, "Albo pretorio" o "Albo pretorio on line".
L'elenco dei servizi forniti in rete	art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"	disponibile sulla barra di navigazione del sito ovvero sulla home page del sito in posizione massimamente visibile; indirizzato dalla etichetta "Servizi on line".
L'elenco dei servizi di futura attivazione	art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"	disponibile all'interno della sezione servizi on line ovvero sulla home page del sito; indirizzato dalla etichetta "Servizi di futura attivazione".
Privacy	Decreto legislativo 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"	disponibile, ove possibile, in un'area informativa a piè di pagina (footer) o, ove non previsto il footer, in una apposita sezione del sito, collegata da tutte le pagine indirizzato dalla etichetta "Privacy" o "Protezione dei dati personali".
Note legali		disponibile, ove possibile, in un'area informativa a piè di pagina (footer) o, ove non previsto il footer, in una apposita sezione del sito, collegata da tutte le pagine indirizzato dalla etichetta

		"Note" o "Note legali".
Elenco dei siti tematici		n una sezione direttamente accessibile in homepage